

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 27 novembre 2004)

- 1) A pagina 4, punto 5, lettera f) [nuovo paragrafo 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, seconda frase]:

anziché: «Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»

leggi: «Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo.»

- 2) A pagina 5, punto 7 [paragrafo 2 del nuovo articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, primo comma]:

anziché: «2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

leggi: «2. Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, maggiorato di due punti percentuali.»

- 3) A pagina 7, punto 16 [articolo 21 *bis* del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000]:

anziché: «Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (*).

(*) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.»

leggi: «Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento, nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (*), resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il detto regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004.

(*) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.»